II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1989

recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica presentato dalla Republica italiana

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(89/346/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista il direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente della peste suina classica [1], modificata da ultimo dalla decisione 87/487/CEE [2], in particolare l'articolo 3, lettera a,

vista la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica [3], modificata da ultimo della direttiva 87/488/CEE [4], in particolare l'articolo 5,

considerando che, con lettera del 29 novembre 1988, la Repubblica italiana ha comunicato alla Commissione un nuovo piano per completare l'eradicazione della peste suina classica;

considerando che, a seguito esame, il piano risulta conforme alla direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica [5], modificata da ultimo dalla direttiva CEE [6], nonché alla direttiva 80/1095/CEE, e che sussistono di conseguenza i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste della presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente; che il comitato del Fondo è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano destinato a completare l'eradicazione della peste suina classica presentato dalla Repubblica italiana è approvato.

Articolo 2

La Repubblica italiana mette in vigore per il 1° marzo 1989, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 24.
[3] GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.
[4] GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 26.
[5] GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.
[6] GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 21.